

TRIBUNALE DI FROSINONE

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 e 700 C.p.c.

Per

Iaboni Claudia , C.F. BNICLD(£P62L780K, nata a Veroli (Fr) il 22.09.1983, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce dall'avv. Paola Cerrito (CRR PLA 72 L 55 D 810 K - per comunicazioni: fax 0775/853114- cerritopaola@pec.it)- ed elettivamente domiciliata presso di lei in Frosinone Viale America Latina n. 34- **Ricorrente-**

Contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rapp.te p.t., *ex lege* domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi- **Resistente-**

OGGETTO: docente *precaria di scuola primaria*– inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di *prima fascia* (EEEE) - Provincia di Frosinone- mancato conferimento di supplenza sino al 31 agosto e/o sino al 30 giugno 2023 –



FATTO – DIRITTO

La Signora Claudia Iaboni, *premess*o:

- che è insegnante *precaria* di *scuola primaria* (EEEE), attualmente senza alcun incarico di supplenza annuale e/o sino al termine delle attività didattiche;
- che è regolarmente ed utilmente inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – G.P.S.- (Provincia di Frosinone) di *prima fascia* di *scuola primaria* (EEEE), in posizione n. 684 con punti 61 (doc. n. 1) , oltre che nelle *graduatorie di istituto*;
- che le suddette G.P.S. sono appunto utili e valide per gli incarichi a tempo determinato (annuali e sino al termine delle attività didattiche) per il biennio 2022/2024 e sono state istituite dal Decreto Legge n. 126 del 2019 e dal decreto Legge n. 22 del 8 aprile del 2020 e disciplinate, in prima applicazione, dall’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio del 2020 e poi dall’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022 (doc. n. 2) e dalla Circolare Ministeriale n. 28597 del 29 luglio del 2022 (doc. n. 3);
- che, dunque, l’istante per il corrente anno scolastico dopo aver richiesto l’aggiornamento delle graduatorie di che trattasi (G.P.S.



e Graduatorie di Istituto- doc. n.4-), ha altresì presentato formale e regolare domanda di conferimento di *supplenze* (sia annuale che sino al termine delle attività didattiche) indicando tra le preferenze i Comuni (doc. n. 5), così come indicato dalle Linee Guida del MIUR (Doc. n. 6);

- che per il corrente anno scolastico le domande delle supplenze sono state presentate ON LINE;
- che pertanto la procedura di assegnazione delle supplenze, per il corrente anno scolastico, è stata informatizzata e finalizzata all'assegnazione delle supplenze (annuali sino al 31 agosto, sino al termine delle attività didattiche sino al 30 giugno, e temporanee) attingendo dapprima dalle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) e poi dalle Graduatorie Provinciali delle Supplenze – G.P.S- di prima e di seconda fascia, e poi per le supplenze *brevi e saltuarie* dalle Graduatorie di Istituto;
- **che la ricorrente per il corrente anno scolastico non ha, ingiustamente, ottenuto alcun incarico di supplenza né annuale , né sino al termine delle attività didattiche** (è in servizio con *supplenza breve* e *saltuaria* con durata sino al 18 novembre 2022 conferitale da Graduatorie di Istituto);



- che invece ella per la sua posizione nella GPS di prima fascia per la classe di concorso AAAA (scuola primaria - **posizione n. 684 con punti 61-**) aveva ed ha diritto all'assegnazione di incarico di supplenza annuale e/o sino al termine della attività didattiche presso una delle sedi indicate in domanda, sedi illegittimamente assegnate a numerosi altri aspirante con punteggio inferiore a quello della Iaboni (si vedano infatti in tal senso i ***Bollettini degli incarichi del 16.9.2022, del 6 ottobre 2022, del 27 ottobre del 2022, e del 9 novembre 2022*** scaricati dal sito internet istituzionale dell'Ambito Territoriale di Frosinone – doc. n. 7-);
- **che pertanto la ricorrente è stata ingiustamente ed illegittimamente scavalcata da altre aspiranti con punteggio e posizioni inferiori al suo;**
- che quanto sopra è ingiusto ed illegittimo e violativo del **criterio meritocratico della posizione e del punteggio di graduatoria** (di cui agli articoli 3,51 e 97 della Costituzione- in tal senso si veda la sentenza del Tribunale di Frosinone Sezione Lavoro n. 586 del 2022- doc. n. 8-) e comporta gravi ed ingiusti danni per la ricorrente sia in termini economici che in termini di perdita *chances* lavorative ed esperienza professionale;



- che la ricorrente ha formalmente, ma invano, segnalato all'Amministrazione quanto sopra (doc. n. 9) ;
- che pertanto è interesse oltre che diritto della ricorrente di sentire accertare e dichiarare , dall'intestato Tribunale, **il suddetto suo diritto ad ottenere un incarico di supplenza annuale e/o sino al termine delle attività didattiche (scuola primaria –EEEE-) presso una delle sedi indicate in domanda, ingiustamente assegnate ad aspiranti in posizioni e punteggi deteriori.**

Tanto premesso la Sig.ra Claudia Iaboni come sopra rappresentata e difesa

Ricorre

All/mo Sig. Giudice per sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

Voglia il Giudice Ill/mo, ogni contraria azione ed eccezione rigettata:

- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi assegnato un incarico di supplenza annuale (sino al 31 agosto) oppure sino al termine delle attività di didattiche (30 giugno) per la scuola *primaria* (EEEE) presso una delle sedi indicate in domanda e secondo l'ordine di priorità, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti ad effettuare la suddetta



assegnazione di incarico in favore della ricorrente con l'adozione di tutti i provvedimenti necessari.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario .

Si deposita:

- 1) Stalcio G.P.S. di prima fascia della scuola primaria, EEEE;
- 2) O.M. n. 112 del 2022;
- 3) C.M. n. 28597 del 2022;
- 4) Domanda di aggiornamento delle G.P.S.;
- 5) Domanda per le supplenze;
- 6) Linee Guida del MIUR;
- 7) Bollettini degli incarichi di supplenza del 16.9.2022, 6.10.2022, 27.10.2022 e 9.11.2022;
- 8) Sentenza del Tribunale di Frosinone Sezione Lavoro n. 686 del 2022;
- 9) Reclamo all'A.T. di Frosinone.

ISTANZA cautelare ex art. 700 C.p.c.

Fermo tutto quanto sopra esposto, nelle more della decisione del giudizio di merito, si chiede che il Giudice voglia in via cautelare disporre che alla ricorrente venga assegnato **un incarico di supplenza annuale (sino al 31 agosto) oppure sino al termine delle attività di**



didattiche (30 giugno) per la scuola *primaria* (EEEE) presso una delle sedi indicate in domanda e secondo l'ordine di priorità.

Invero, si rileva che la mancata assegnazione in favore dell'istante di incarichi di supplenza (**annuali o sino al 30 giugno**) comporta gravi ed ingiusti danni per la ricorrente sia in **termini economici che in termini di *chances* lavorative ed esperienza professionale, non risarcibili per equivalente, con evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale dell'istante,** e con effetti destinati a crescere in maniera esponenziale anche per l'immediato futuro dal momento che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale, magari illegittimamente, e chi come la ricorrente è stata ingiustamente estromessa dalla procedura di reclutamento.

ISTANZA DI NOTIFICA ex art. 151 C.p.c.

Infine, ai sensi dell'art. 151 C.P.C. si chiede che il Giudice voglia disporre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del MIUR al fine di raggiungere tutti gli aspiranti alle supplenze –EEEE



scuola primaria– sulle sedi indicate dalla ricorrente , e tutti gli aspiranti cui sono state date le suddette sedi indicate dalla ricorrente.

Non e' dovuto il contributo unificato.

Frosinone li 15 novembre 2022

Avv. Paola Cerrito

